

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

1. AUMENTI SALARIALI

Gli incrementi dei minimi tabellari, che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2025, sono pari a:

Tab. A

Livelli	Incremento retributivo in vigore dal 1° giugno 2025
D1	22,36
D2	24,79
C1	25,33
C2	25,86
C3	27,70
B1	29,69
B2	31,85
B3	35,56
A1	36,41

Pertanto, gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2025 sono pari a:

Tab. B

Livelli	Minimi Mensili dal 1° giugno 2025
D1	1.742,03
D2	1.931,78
C1	1.973,51
C2	2.015,24
C3	2.158,26
B1	2.313,34
B2	2.481,84
B3	2.770,74
A1	2.837,12



2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2025, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. L'**indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. Le **maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. I **minimi tabellari per gli apprendisti**.
- 2.4. L'**utile minimo di cottimo** (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.5. La **contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA**, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2025, sono pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2025
Trasferta intera	50,33
Quota per il pasto meridiano o serale	12,99
Quota per il pernottamento	24,35

In proposito le Parti hanno ritenuto opportuno precisare che "preso atto del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che "*Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo*", che **gli importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2025 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera.**

In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 50,33 euro una somma pari a 3,85 euro andrà assoggettata all'ordinaria contribuzione a carico dell'azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore.

Nel caso, invece, di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2025 sono pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,76	8,67	9,37	37,47	38,17	41,08
C2-C3	6,87	10,78	11,56	45,13	45,91	49,82
B1 E SUPERIORE	7,88	12,98	13,66	52,38	53,06	58,16

4. ASSORBIMENTI

Nel richiamare quanto precisato in merito nelle nostre circolari Prot. 23 del 17 maggio 2021 e Prot. 20 del 13 giugno 2024, ricordiamo che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente al 1° gennaio 2017.